REGOLAMENTO (CEE) N. 869/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

che stabilisce l'elenco delle varietà di granturco duro che possono fruire dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1835/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'aiuto alla produzione intende favorire lo sviluppo della produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata ; che nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1835/89 figura la definizione a cui devono rispondere le varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3771/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 548/90 [3], stabilisce la procedura per l'inclusione delle varietà di granturco duro nell'elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89 ; che i servizi della Commissione hanno ricevuto tutti gli elementi necessari per la verifica delle varietà di cui è stata chiesta l'inclusione nell'elenco ; che è opportuno adottare su questa base l'elenco delle varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata che possono fruire dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 1835/89 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco delle varietà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89 è stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 41.
[3] GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 28.

ALLEGATO

Elenco delle varietà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89

Alfire
Asti
Astico
Capac M-788
Celtic Pau 230
Colom 92
DK-4-F-37
Erica
Freccia
Hibisco
Koala Adour 160
Monarque 282
Pampa
Platex
Platone
Ranuncolo
Samson